

DELIBERA N. 61/11/CONS

VALUTAZIONI DELLA REPLICABILITÀ DELL'OFFERTA RETAIL IN FIBRA OTTICA DI TELECOM ITALIA, PER LA NAVIGAZIONE E LA TRASMISSIONE DATI, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA SUI SERVIZI WHOLESALE DELLE RETI NGN, DI CUI ALLA DELIBERA N. 731/09/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 9 Febbraio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 – supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 d – Suppl. Ordinario n.136;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il "Codice");

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", come più volte modificata, in particolare l'articolo 20;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS del 15 maggio 2002, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna

da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS, recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)" e, in particolare, l'art 73, comma 8, che prevede che l'Autorità, alla luce delle risultanze dell'attività di monitoraggio sull'effettivo sviluppo di servizi d'accesso alla clientela finale basati su infrastrutture NGN e sentiti gli operatori, adotti una disciplina transitoria per la fase di sperimentazione dei nuovi servizi di accesso su reti NGN da parte dell'operatore notificato con particolare riferimento alle condizioni tecniche ed economiche per un'offerta all'ingrosso per consentire la partecipazione alla sperimentazione degli altri operatori;

VISTA la delibera n. 499/10/CONS, recante "Adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell'ambito della delibera n. 152/02/CONS "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa";

VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) del 20 settembre 2010, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L. 251 del 25 settembre 2010 (la "Raccomandazione NGA");

VISTA la delibera n. 1/11/CONS recante "Consultazione pubblica in materia di regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione";

VISTA l'offerta di Telecom Italia di servizi all'ingrosso per l'accesso alle infrastrutture di posa per lo sviluppo di reti FTTX, pubblicata sul proprio sito in data 30 giugno 2009;

VISTA l'offerta di Telecom Italia di servizi all'ingrosso per la concessione di diritti d'uso su fibre ottiche spente in rete di accesso, pubblicata sul proprio sito in data 18 novembre 2010;

SENTITE, in data 23 novembre 2010, le società BT Italia S.p.A. (BT), Wind Telecomunicazioni S.p.A (Wind) ed, in data 24 novembre 2010, la società Fastweb S.p.A. (Fastweb), la società Vodafone Omnitel N.V. (Vodafone), l'Associazione Italiana Internet Providers (AIIP), per acquisire informazioni circa la promozione di offerte – anche sperimentali - di servizi di accesso a banda ultralarga;

VISTE le caratteristiche tecniche ed economiche del servizio *retail*, comunicato con nota prot. AGCOM n. 63332 del 2 novembre 2010, relativo alla navigazione e alla

trasmissione dati tramite fibra ottica per la clientela business e consumer che Telecom Italia intende commercializzare nelle principali città italiane;

VISTA l'offerta "Easy IP Fibra" rivolta agli Operatori per consentire la navigazione Internet e la trasmissione dati tramite rete di accesso *ultrabroadband* in fibra ottica, pubblicata da Telecom Italia sul proprio portale *wholesale* in data 14 dicembre 2010;

CONSIDERATE le particolari caratteristiche tecniche del servizio che Telecom Italia intende proporre alla clientela *retail*, ed in particolare la previsione di un rilegamento in fibra ottica per la fornitura del servizio di navigazione e trasmissione dati sul portante ottico, senza tuttavia procedere allo *switch-off* dei servizi forniti dallo stesso operatore su RTG;

CONSIDERATO, pertanto, che tale servizio si aggiunge a quelli offerti sulla rete tradizionale;

CONSIDERATO che la delibera n. 731/09/CONS, nelle more della definizione del quadro regolamentare in materia accesso alle reti NGN, successivamente avviato con la delibera n. 1/11/CONS, prevede, all'art. 73, comma 8, la definizione di una disciplina transitoria per la fase di sperimentazione dei nuovi servizi di accesso su reti NGN da parte dell'operatore notificato, con particolare riferimento alle condizioni tecniche ed economiche per un'offerta all'ingrosso che consenta la partecipazione alla sperimentazione da parte degli altri operatori;

RITENUTO necessario che i servizi all'ingrosso disponibili nella fase transitoria, che consentano agli operatori concorrenti di partecipare alla sperimentazione dei nuovi servizi di accesso su reti NGN, oltre ad essere valutati alla luce delle previsioni al riguardo dettate dalla delibera n. 731/09/CONS, risultino coerenti con l'impostazione della richiamata delibera n. 1/11/CONS;

CONSIDERATO che l'operatore notificato ha reso disponibile, da diversi mesi, offerte *wholesale* per l'accesso alle infrastrutture di posa per lo sviluppo di reti FTTX e per la concessione di diritti d'uso su fibre ottiche spente in rete di accesso, rispettivamente pubblicate in data 30 giugno 2009 e in data 18 novembre 2010;

CONSIDERATO che l'offerta "Easy IP Fibra" rivolta agli Operatori per consentire la navigazione Internet e la trasmissione dati tramite rete di accesso *ultrabroadband* in fibra ottica è stata pubblicata da Telecom Italia sul proprio portale *wholesale* in data 14 dicembre 2010;

RITENUTO, pertanto, necessario che i predetti servizi siano affiancati, entro 150 giorni dalla notifica del presente provvedimento, dall'offerta di un servizio attivo

che meglio rappresenti le esigenze degli operatori concorrenti, in primo luogo sotto il profilo di una maggiore autonomia nella gestione del cliente finale;

CONSIDERATO che tale servizio rappresenta la prima fase di un percorso verso l'offerta completa di servizi attivi di accesso a larga banda all'ingrosso, come indicato nella delibera n. 1/11/CONS, la cui disponibilità dovrà essere assicurata dall'operatore notificato entro il 2011;

RITENUTO in tal senso necessario che – entro 150 giorni dalla notifica del presente provvedimento – Telecom Italia renda disponibile agli operatori concorrenti uno specifico servizio attivo per la fibra ottica, finalizzato alla raccolta del traffico IP presso la postazione dei clienti finali ed alla consegna presso il Point of Presence (PoP) dell'operatore che, a sua volta, intenda replicare il servizio di navigazione ai propri clienti finali, alle medesime condizioni tecniche dell'offerta *retail* per la navigazione e la trasmissione dati tramite fibra ottica di cui in premessa;

CONSIDERATO che la previsione delle suesposte tipologie di servizi all'ingrosso costituisce l'attuazione della disciplina transitoria, come previsto dall'articolo 73, comma 8, della delibera n. 731/09/CONS, nelle more della conclusione del percorso regolamentare avviato dalla delibera n. 1/11/CONS e VALUTATO che tale disciplina transitoria risponde in effetti allo stato di evoluzione del mercato finale dei servizi basati su reti di nuova generazione, tenuto conto che sul mercato finale sono già presenti offerte di accesso di tipo *ultrabroadband* di altri operatori, quantomeno con riferimento alle principali città italiane;

CONSIDERATO, con riferimento all'offerta "Easy IP Fibra", che il principio del *retail minus*, nelle more di una puntuale disciplina delle reti e dei servizi NGN, può costituire un riferimento adeguato, come peraltro attestato dalla Raccomandazione della Commissione europea del 20 settembre 2010 in materia di accesso regolamentato alle reti di nuova generazione;

CONSIDERATO che la valutazione di replicabilità dell'offerta *retail*, effettuata ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 499/10/CONS, tenendo conto di tutte le componenti che caratterizzano l'offerta incluse le eventuali promozioni, fornisce esito positivo, in corrispondenza di un valore di minus del 12% sul prezzo dell'offerta *retail* coerente con il periodo di valutazione dell'offerta, e peraltro in linea con precedenti analoghe verifiche di replicabilità;

CONSIDERATO che le valutazioni di replicabilità dell'ulteriore servizio *wholesale* – da affiancare all'offerta "Easy IP Fibra" – con la finalità di garantire la raccolta del traffico IP presso la postazione dei clienti finali e la consegna presso il Point of Presence (PoP) dell'operatore alternativo (c.d. "prodotto attivo"), saranno svolte dall'Autorità subito dopo la pubblicazione da parte di Telecom Italia dell'offerta, mediante i consueti e necessari approfondimenti istruttori, anche sulla base delle osservazioni dei contro-interessati, come previsto dalla delibera n. 499/10/CONS e che,

in esito a tali valutazioni, l’Autorità si riserva di disporre eventuali modifiche di tale offerta;

CONSIDERATO che l’immediata disponibilità dell’offerta “Easy IP Fibra” e l’avvio della sperimentazione commerciale da parte degli operatori potrà fornire utili indicazioni per la valutazione tecnica e di replicabilità del servizio attivo con consegna IP, da svolgersi, come sopra detto in contraddittorio con gli operatori;

CONSIDERATO altresì che l’offerta “Easy IP Fibra” e la successiva offerta attiva con consegna IP non pregiudicano la definizione di un’offerta completa di servizi attivi all’ingrosso, come indicato nella delibera n. 1/11/CONS, che dovrà essere resa disponibile, da parte dell’operatore notificato entro il 2011;

RITENUTO opportuno che, al fine di garantire che la fase di avvio commerciale dei servizi di accesso da parte dell’operatore notificato non dia luogo a fenomeni di *pre-emption* del mercato da parte di quest’ultimo, la commercializzazione dell’offerta *retail* in fibra ottica di Telecom Italia, da un lato, sia circoscritta alle aree geografiche nelle quali già siano presenti offerte di servizi NGN da parte di operatori concorrenti, e, dall’altro lato, venga limitata ad un numero massimo di clienti acquisibili da Telecom Italia nel corso del periodo di sperimentazione commerciale;

RITENUTO, in conclusione, che la fase di avvio dell’offerta *retail* in fibra ottica di Telecom Italia, che in ogni caso deve essere concomitante con la effettiva disponibilità del servizio di *reselling* denominato “Easy IP Fibra”, sia soggetta ad alcune limitazioni, di seguito elencate:

- i) l’autorizzazione dell’offerta *retail* ha carattere temporaneo, ossia fino a sei mesi dall’avvio dell’offerta stessa;
- ii) l’area geografica oggetto dell’offerta viene circoscritta alle sole città in cui sia già presente un’offerta di servizi NGN da parte di operatori concorrenti. Allo stato, risultano presenti offerte di operatori concorrenti nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Napoli e Bari;
- iii) il numero massimo di clienti, comunque acquisibili da Telecom Italia nel periodo in esame, è individuato in 40.000;

CONSIDERATO che l’Autorità si riserva di riesaminare le condizioni di autorizzazione dell’offerta di Telecom Italia alla clientela finale qualora intervenissero significativi mutamenti nella tipologia di prestazioni indicate nella comunicazione del 29 ottobre 2010;

CONSIDERATO, da ultimo, che l’Autorità procederà ad una revisione del presente provvedimento alla luce delle valutazioni dell’offerta del servizio attivo di consegna IP, che l’operatore notificato dovrà pubblicare entro il termine di 150 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

(Servizi all'ingrosso di cui all'art. 73, comma 8, della delibera n. 731/09/CONS)

1. Nella fase transitoria di cui all'articolo 73, comma 8, della delibera n. 731/09/CONS, e nelle more del completamento del percorso regolamentare in materia di reti NGN, che condurrà, tra l'altro, alla disponibilità di un'offerta all'ingrosso di servizi di accesso *ultrabroadband* su fibra, articolata per diversi profili e livelli di consegna, Telecom Italia rende disponibili i seguenti prodotti *wholesale*:
 - a. offerta di servizi per l'accesso alle infrastrutture di posa per lo sviluppo di reti FTTH,
 - b. offerta di servizi per la concessione di diritti d'uso su fibre ottiche spente in rete di accesso;
 - c. offerta di rivendita del servizio per la navigazione e trasmissione dati tramite fibra ottica, denominata "Easy IP Fibra", come modificata dal presente provvedimento;
 - d. entro 150 giorni dalla notifica del presente provvedimento, offerta di accesso ad Internet, con consegna a livello IP, per la fornitura di servizi di accesso *ultrabroadband* su fibra.
2. Nel corso della fase transitoria, Telecom Italia prevede la possibilità di migrare i servizi di cui al comma 1, lettera c, verso i servizi di cui al comma 1 lettera d.

Articolo 2

(Modifiche all'offerta *wholesale* "EASY IP Fibra" di rivendita del servizio per la navigazione e trasmissione dati tramite fibra ottica)

1. Telecom Italia ripubblica le condizioni economiche dell'offerta *wholesale* denominata "Easy IP Fibra", applicando un *minus* del 12% sul prezzo dell'offerta *retail* di cui alle premesse, valutato sulla base di tutte le componenti che caratterizzano l'offerta.
2. Il servizio *wholesale* di cui al comma 1 viene reso disponibile almeno nelle città dove è prevista la commercializzazione dell'offerta *retail* per la navigazione e la trasmissione dati tramite fibra ottica di Telecom Italia.

Articolo 3

(Predisposizione di un'offerta *wholesale*, con consegna a livello IP, per la fornitura di servizi di accesso *ultrabroadband* su fibra ottica)

1. Entro 150 giorni dalla notifica del presente provvedimento, Telecom Italia pubblica un'offerta *wholesale* per la fornitura, da parte dell'Operatore interconnesso, di servizi finali di accesso ad Internet *ultrabroadband* su fibra ottica che consente all'Operatore interconnesso di raccogliere il traffico generato dai propri clienti finali, con consegna su un'interfaccia del Nodo IP di pertinenza in tutte le aree in cui Telecom Italia fornisce i suddetti servizi alla propria clientela *retail*.
2. L'offerta all'ingrosso di cui al comma 1 consente il controllo dell'accesso del cliente finale da parte dell'Operatore interconnesso, che gestisce autonomamente l'autenticazione di ciascuno degli accessi di sua competenza oltre che l'istradamento, nazionale ed internazionale, del traffico IP allo stesso consegnato da Telecom Italia.
3. Telecom Italia configura l'accesso del cliente finale dell'Operatore interconnesso in modo da abilitare le seguenti velocità di picco:
 - a) Banda di picco in *downstream*: 100 Mbit/s;
 - b) Banda di picco in *upstream*: 10 Mbit/s.
4. Telecom Italia adegua la capacità complessiva della rete in modo che il rapporto tra tale capacità ed il numero di accessi attivi sia pari ad almeno 200 Kbit/s.
5. Telecom Italia provvede alla realizzazione dell'impianto presso la sede del cliente finale, completo di borchia ottica ed ONT, configurato in modo che ne sia consentito l'accesso da parte di un generico CPE (*router*), predisposto dall'Operatore interconnesso.
6. Telecom Italia adotta condizioni di Provisioning e di Assurance che consentono di replicare i livelli di qualità "end to end" previsti per il servizio *wholesale* "Easy IP Fibra" di cui all'articolo 2.
7. L'offerta di cui al presente articolo è approvata dall'Autorità ai sensi di quanto previsto dalla delibera n. 499/10/CONS.

Articolo 4

(Offerta *retail* per la navigazione e alla trasmissione dati tramite fibra ottica per la clientela *business* e *consumer*)

1. Telecom Italia commercializza la propria offerta di navigazione e trasmissione dati tramite fibra ottica per la clientela *business* e *consumer* di cui alle premesse, con le limitazioni indicate nel presente articolo.

2. La commercializzazione del servizio di cui al comma 1 è consentita nelle città ove siano presenti analoghe offerte di altri operatori.
3. Il limite di attivazioni complessive del servizio di cui al comma 1 non deve superare la soglia massima di 40.000 unità.
4. I clienti dell'offerta di cui al comma 1 possono essere attivati non prima di 60 giorni dalla data di nuova pubblicazione dell'offerta *wholesale* "Easy IP Fibra", come modificata all'articolo 2, e per un periodo di 6 mesi dalla data di avvio della commercializzazione dell'offerta di cui al comma 1.
5. Nel caso di variazione delle prestazioni dell'offerta di cui al comma 1, l'Autorità si riserva di riesaminare le condizioni di cui ai commi precedenti.

Articolo 5
(Disposizioni finali)

1. Entro 6 mesi dall'avvio dell'offerta di cui al art. 4, l'Autorità procede al riesame delle condizioni stabilite nel presente provvedimento, tenendo conto – tra l'altro – delle caratteristiche tecniche ed economiche dell'offerta di cui all'art. 3.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia S.p.A e pubblicata sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito *web* dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it.

Roma, 9 febbraio 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Roberto Napoli

IL COMMISSARIO RELATORE
Enzo Savarese

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola